## **ARPAE**

# Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

## Atti amministrativi

Oggetto DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA

AMBIENTALE (AUA). DITTA MOLINO CASONI SRL (Imp. Via Panoramica ¿ Monchio n. 100) PALAGANO (MO). Rif. Prot. n. 1208/2016 SUAP Unione dei Comuni del Distretto Ceramico. Rif. Prat. n. 17527/2016

n. DET-AMB-2017-5609 del 19/10/2017

ARPAE SINADOC.

Proposta n. PDET-AMB-2017-5773 del 18/10/2017

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante BARBARA VILLANI

Determinazione dirigenziale

Questo giorno diciannove OTTOBRE 2017 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.



## OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA MOLINO CASONI SRL (Imp. Via Panoramica – Monchio n. 100) PALAGANO (MO).

Rif. Prot. n. 1208/2016 SUAP Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.

Rif. Prat. n. 17527/2016 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

## In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

## Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 24/5/2016 la Ditta MOLINO CASONI SRL, avente sede legale in comune di Palagano (MO), v. Panoramica – Monchio n. 100, quale gestore del nuovo impianto da ubicarsi in comune di Palagano, v. Panoramica – Monchio n. 100, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 30/5/2016 con prot. n. 9846;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettuerà l'attività di macinazione di cereali per la produzione di farine ad uso alimentare;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

In data 12/8/2016, con nota di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 15256 è stata indetta, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90, Conferenza dei Servizi, i lavori della quale si sono svolti in data 9/9/2016;

La Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi dell'art.14, comma 3, della legge 241/1990, tenutasi il giorno 9/9/2016, ha ritenuto necessario richiedere la presentazione di documentazione integrativa; tale richiesta (prot. n. 16902 del 13/9/2016) ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

Considerato che alla richiesta di cui sopra non è stato dato seguito, in data 23/2/2017 con nota prot. n. 3427, ARPAE-SAC di Modena ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e ha informato la Ditta circa la possibilita' di presentare osservazioni scritte corredate da documenti; la suddetta comunicazione ha interrotto i termini di conclusione del procedimento;

In data 29/3/2017 sono pervenute ad ARPAE-SAC di Modena integrazioni documentali, assunte agli atti con prot. n. 6035;

In data 6/4/2017, con nota di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 6642 è stata nuovamente riunita la Conferenza dei Servizi, i lavori della quale si sono svolti in data 20/4/2017;

La Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi dell'art.14, comma 3, della legge 241/1990, tenutasi il giorno 6/4/2017, ha ritenuto necessario richiedere la presentazione di ulteriore documentazione integrativa; tale richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

In data 6/7/2017 e in data 17/7/2017 è pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti con prot. n. 13302 e prot. n. 14068;

In data 19/7/2017, con nota di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 14344 è stata nuovamente riunita la Conferenza dei Servizi, i lavori della quale si sono svolti in data 27/7/2017;

Durante l'iter autorizzatorio e i lavori delle Conferenze di Servizi, sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole di ARPAE Modena Distretto Area Sud Maranello-Pavullo, come da istruttoria tecnica prot. n. 15064 del 28/7/2017, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari, espresso verbalmente in sede di conferenza dal rappresentante del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, Sede di Sassuolo, evidenziando la necessità di acquisizione del parere del Sindaco ex artt. 216 e 217 del TULS 1265/34;
- parere relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena, Distretto Area Sud Maranello-Pavullo, prot. n. 7067 del 11/4/2017;

La Conferenza dei Servizi, tenutasi il giorno 27/7/2017, ha espresso parere favorevole al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, come risulta da verbale n. 7/2017 depositato agli atti;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria e degli esiti della Conferenza di Servizi, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

## il Dirigente determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 da rilasciare al Gestore della ditta MOLINO CASONI SRL per lo stabilimento ubicato in comune di Palagano, v. Panoramica – Monchio n. 100, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale	Titolo ambientale sostituito	
interessato		
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269	
	del D.Lgs 152/06	
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;	

- 2) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
- Allegato Aria Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 6, della L. 447/95.
- 3) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- 4) di disporre che il presente provvedimento ha durata pari a 15 anni dal 18/10/2017 con scadenza al 18/10/2032;
- 5) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;
- 6) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

- 7) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- 8) di informare che:
- a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente	
dall'inquinamento acustico	Comune di Palagano

- b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
- c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.
- 9) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE ARPAE – S.A.C. DI MODENA Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettroni	camente secondo le norme vigenti.	
da sottoscrivere in caso di	stampa	
La presente copia, compos	ta di n fogli, è conforme all'originale firmato digitalm	ente.
Data	Firma	

## Allegato ARIA

Ditta MOLINO CASONI SRL (Imp. Via Panoramica – Monchio n. 100) PALAGANO (MO)

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

#### A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 2 del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto con emissioni inquinanti in atmosfera;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

## **B-PARTE DESCRITTIVA**

La ditta MOLINO CASONI SRL intende svolgere in comune di Palagano, v. Panoramica – Monchio n. 100, attività di macinazione di cereali per la produzione di farine ad uso alimentare e relativamente alle emissioni in atmosfera, presenta la seguente configurazione:

Emissione n.	Descrizione
1	Vibroseparatore, macinazione
2	Laminatoi, setacci

Dal progetto presentato a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale nel quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, <u>e dalla documentazione integrativa assunta gli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 29/3/2017 con prot. n. 6035, in data 6/7/2017 con prot. n. 13302 e in data 17/7/2017 con prot. n. 14068, risulta il seguente consumo di materie prime:</u>

- grano 1.150 t/anno

#### C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Palagano, pur regolarmente convocato, non ha partecipato alle Conferenze di Servizi e non ha inviato alcun parere scritto in relazione agli aspetti urbanistici, pertanto ai sensi dell'art. 14 ter c. 7 della L. 241/90, si può ritenere acquisito il relativo assenso;

ARPAE Modena – Distretto Area Sud Maranello-Pavullo, con nota prot. n. 15064 del 28/7/2016, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera:

L'Azienda USL di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica, Sede di Sassuolo, nel corso della Conferenza di Servizi tenutasi in data 27/7/2017, ha espresso verbalmente parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari, evidenziando la necessità di acquisizione del parere del Sindaco ex artt. 216 e 217 del TULS 1265/34;

La Conferenza dei Servizi, tenutasi il giorno 27/7/2017, ha espresso parere favorevole al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, come risulta da verbale n. 7/2017 depositato agli atti;

Da quanto è possibile valutare dagli atti depositati e dalla istruttoria interna effettuata, per gli impianti e attività in progetto risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento; risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Si valuta, inoltre, che gli impianti in progetto risultano presidiati da sistemi di abbattimento conformi alla miglior tecnologia disponibile;

#### D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta MOLINO CASONI SRL è autorizzata ad installare ed esercire uno stabilimento da ubicarsi nel comune di v. Panoramica – Monchio n. 100, provincia di Modena, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicati.

# PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – VIBROSEPARATORE, MACINAZIONE

portata massima	3.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc

<u>Impianto di abbattimento</u>: CICLONE SEPARATORE + FILTRO A MANICHE

## PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – LAMINATOI, SETACCI

portata massima	3.000	Nmc/h
altezza minima del camino	9	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc

<u>Impianto di abbattimento</u>: CICLONE SEPARATORE + FILTRO A MANICHE

# **Prescrizioni**

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Le operazioni di scarico delle materie prime nella buca, tutte le fasi intermedie di lavorazione, il trasferimento delle materie prime per la produzione di farinacei da e per le aree di stoccaggio dovranno essere effettuate in modo da minimizzare la diffusione di emissioni polverulente.

L'Azienda è tenuta ad effettuare pulizie periodiche dei piazzali al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.

## Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

# Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE-S.A.C. di Modena, al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE – Distretto territorialmente competente:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.
- Relativamente ai punti di emissione n. 1 e 2 su tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore).

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE-S.A.C. di Modena, al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE-Distretto territorialmente competente, le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

# Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

# Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE-S.A.C. di Modena e ad ARPAE-Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonchè data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

## Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, *per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici*, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

<u>Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione</u> (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

<u>I punti di misura/campionamento</u> devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare

il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

• ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Conc	lotti rettang	olari			
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti j	prelievo			
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al	l centro de	el lato		
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m		al centre	o dei	segme	enti
			2 punti	uguali	in	cui	è
				suddivis	o il la	to	
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti				

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con <u>bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente</u> passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

# Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e

raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli	
	carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco	
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante	

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

## Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione <u>sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto</u> <u>nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria</u>. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

# Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devo	mo essere ut	111772

metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
metodi normati e/o ufficiali
altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo

se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonchè altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

## METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di	UNI EN 15259:2008
misura e campionamento	UNI EN ISO 16911:2013
	UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica	UNI EN ISO 16911:2013
Temperatura di emissione	UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS)	UNI EN 13284-1:2003
Materiale Particellare	UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico)
	ISO 9096

# Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. 1 e 2.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – <u>Distretto territorialmente competente</u>, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE ARPAE – S.A.C. DI MODENA Dott.ssa Barbara Villani

## Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta MOLINO CASONI srl (IMP. Via Panoramica – Monchio n. 100) PALAGANO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

## A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

## **B-PARTE DESCRITTIVA**

La ditta MOLINO CASONI srl, nell'impianto in comune di Palagano (MO), Via Panoramica – Monchio n. 100, intende svolgere attività di macinazione cereali per la produzione di farine ad uso alimentare.

Così come è descritto nella valutazione previsionale d'impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attivita' produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dagli impianti tecnologici a servizio dell'attivita';
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00);
- il Comune di Palagano non ha effettuato la zonizzazione acustica del territorio;

- l'ubicazione dell'attività in esame, si colloca in una presumibile futura area acustica di classe III "Aree di tipo misto", con limiti di immissione assoluti pari a 60 dBA diurni e 50 dBA notturni;
- nelle immediate vicinanze dello stabilimento è presente un recettore abitativo a circa 30 metri di distanza dalla ditta in esame;
- dall'area aziendale provengono unicamente i rumori generati dall'attività di molino per farine;
- le rilevazioni acustiche effettuate hanno dimostrato il rispetto dei limiti di immissione assoluti ai confini di proprietà e di quelli differenziali al recettore sensibile individuato.

## C-ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta MOLINO CASONI srl in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Sud maranello - Pavullo, prot. n. 7067 del 14/04/2017;

Visto che il Comune di Palagano, pur regolarmente convocato alle Conferenze dei Servizi del 09/09/2016, 20/04/2017 e 27/07/2017, non si è presentato, pertanto, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, della L. 241/90, si può ritenere acquisito il relativo l'assenso.

#### **D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

<u>Il nulla osta ai soli fini acustici</u>, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Palagano, via Panoramica – Monchio n. 100, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta MOLINO CASONI srl, secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) la ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore;
- 2) l'esercizio dell'attività e il funzionamento degli impianti devono avvenire esclusivamente in periodo diurno (06:00 -22:00); impianti e attivita' dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in tutte le condizioni di esercizio, il rispetto dei limiti di zona;
- 3) qualora il Comune di Palagano effettuasse la zonizzazione acustica del territorio, l'azienda dovrà provvedere ad uniformarsi ai nuovi limiti imposti. Dovranno inoltre essere rispettati i limiti di immissione differenziali all'interno degli ambienti abitativi anche a fronte di eventuali futuri recettori sensibili;
- 4) in corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;

5) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE ARPAE – S.A.C. DI MODENA Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato el	ettronicamente se	econdo le norme vigenti.
da sottoscrivere in c	caso di stampa	
La presente copia, composta di n fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.		
Data	Firma	

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.